

IBAN e pagamenti informatici

Dlgs 33/2013 - Articolo 33 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Istituto Cassiere dell'Istituto dal 01/01/2023 è la Banca Intesa Sampaolo
Il Conto di tesoreria unica deve essere utilizzato esclusivamente da Pubbliche Amministrazioni che devono disporre pagamenti a favore di questa scuola: CONTO DI TESORERIA UNICA: 317913 Sezione 226 Vicenza.

Si comunica che l'art. 65, comma 2, del D.Lgs n.217/2017 modificato dal D.L. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe), relativo ai pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, impone l'utilizzo obbligatorio del sistema PagoPA. **A partire dal 30 giugno 2020, anche le Istituzioni Scolastiche dovranno ricevere i pagamenti provenienti dalle famiglie utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA. Ogni altro servizio di pagamento sarà infatti illegittimo (non sarà più possibile effettuare versamenti alla scuola con bonifico su IBAN della scuola). Al fine di consentire alle scuole l'utilizzo di PagoPA, il Ministero dell'Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici denominato "Pago In Rete", il quale interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA.**
Visita la pagina dedicata a "Pago In Rete".

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VICENZA 7
Codice Univoco ufficio:	UF7R02
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80021410248
Sede legale in VIALE FIUME 97 36100 VICENZA (VI) a decorrere dal 2/10/2002 (fonte del dato Collegamento II.DD.)	Sede legale in VIALE FIUME 97 36100 VICENZA (VI) a decorrere dal 2/10/2002 (fonte del dato Collegamento II.DD.)
Domicilio fiscale in VIALE FIUME 97 36100 VICENZA (VI) a decorrere dal 2/10/2002 (fonte del dato Collegamento II.DD.)	Domicilio fiscale in VIALE FIUME 97 36100 VICENZA (VI) a decorrere dal 2/10/2002 (fonte del dato Collegamento II.DD.)
Regione dell'ufficio:	Veneto
Provincia dell'ufficio:	VI
Comune dell'ufficio:	Vicenza
Indirizzo dell'ufficio:	Viale Fiume 97
Cap dell'ufficio:	36100

Scissione Pagamenti (split payment) Le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della "SCISSIONE PAGAMENTI" (c.d. split payment) di cui all'art. 1 – comma 629- della Legge n. 190 del 23/12/2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In conseguenza di ciò, per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2015, con esclusione di quelle relative a compensi per prestazioni professionali rese da esperti esterni soggetti a ritenuta d'acconto,

questa Amministrazione Le corrisponderà il solo Imponibile provvedendo a versare direttamente l'I.V.A. all'Erario (per maggiori informazioni consulta la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 ([link is external](#)))

Sotto l'aspetto operativo La S.V. continuerà a predisporre le fatture elettroniche come di consueto (indicando sia l'Imponibile che l'I.V.A.) ma avendo cura di annotare, all'interno delle stesse, la dicitura "SCISSIONE PAGAMENTI": tale dicitura verrà apposta automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il carattere "S" nel campo contenuto nel blocco informativo. In assenza della dicitura "Scissione Pagamenti" la fattura elettronica verrà rifiutata.

Ulteriori approfondimenti possono essere reperiti sul sito: www.fatturapa.gov.it ([link is external](#)) e dalla lettura del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, pubblicato in GU - Serie Generale - n. 27 in data 03/02/2015 (in particolare l'art. 2 comma 1).

Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al [D.L. n. 66/2014, art. 42.](#)

D.L. 24/04/2014 n. 66

Art. 42 - Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.